



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

## ORDINANZA N. 50 DEL 26/10/2018

<b>OGGETTO:</b>	Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche all'interno e nei locali posti nelle immediate vicinanze dello stadio Mancini sito in Fano Via Metauro per il giorno 28/10/2018 per la partita Alma Juventus Fano - Monza
-----------------	--

### IL SINDACO

**VISTI** la nota allegata della Questura di Pesaro Urbino, acquisita in atti ente con il Pg. n. 76741 del 26/10/2018, con cui si è convenuta la necessità, per motivi di ordine pubblico, di emettere di una ordinanza volta a vietare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche superiore a 5 gradi nonchè di bevande in genere in vetro e in lattina sia all'interno dello stadio che nei locali posti nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo, almeno due ore dall'inizio per l'incontro di calcio che si svolgerà domenica 28 ottobre 2018 tra Fano Alma Juventus vs Monza;

**VISTA** l'analogia precedente ordinanza n.26/2014;

**VISTA** le proprie precedenti analoghe ordinanze n.30/2015 - 49/2018;

**DATO ATTO** che all'interno dello stadio Mancini sito in Fano Via Metauro, è già autorizzata un'attività di somministrazione alimenti e bevande esclusivamente analcoliche, a servizio dell'attività di impianto sportivo a favore di chi usufruisce dell'attività negli orari di apertura e funzionamento dello stesso con espresso divieto di vendita, in occasione di manifestazione sportive, di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o lattine metalliche;

**RITENUTO** necessario aderire a quanto richiesto dalla Questura di Pesaro Urbino adottando un provvedimento finalizzato a tutelare la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;

**RITENUTO** di individuare, conformemente a quanto adottato con Ordinanza Sindacale n.26 del 05.09.2014 in relazione alle precedenti stagioni calcistiche, i BAR ubicati sull'asse di Via Metauro – Via del Fiume sino a San Lazzaro i luoghi di possibile frequentazione/presenza di tifosi in relazione all'accesso agli esercizi commerciali nonchè le zone limitrofe allo stadio per un perimetro di 100 metri;

**VISTO** il D.Lgs n.267/2000 e nello specifico l'art.147, per cui si attesta, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento e che lo stesso NON COMPORTA effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

**VISTO** l'art. 9 del T.U.L.P.S.

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTE** le note della Prefettura di Pesaro e Urbino del 11.03.2011 prot. 3133/2011/paI14-002 e 24.05.2011 prot. 6499/2011/paI14-002;

**DATO ATTO** che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata alla Prefettura di Pesaro e

Urbino in data odierna come in atti del Gabinetto del Sindaco ed informalmente riscontrata;

## **ORDINA**

1. limitatamente alla partita di calcio Alma Juventus Fano - Monza che si svolgerà domenica 28 ottobre 2018 quanto segue:

- **il divieto di vendita, mescolta e/o consumo di bevande alcoliche superiori a 5 gradi**
- **il divieto di possesso ovvero detenzione da parte del pubblico e degli avventori di bevande in genere in vetro o lattina**

**almeno due ore prima dell'inizio dell'incontro e per un'ora dopo il termine dello stesso presso tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande come di seguito indicati:**

- a) **BAR interno allo Stadio Mancini;**
- b) **BAR B52** via G.Bruno 71; **BAR METAURO** via Metauro 86 b); **Happy Pizza & Caffè** via S.Lazzaro 6b – 6c; **BAR San Lazzaro** via S.Lazzaro n.2;
- c) **BAR** interno al perimetro **Ospedale SANTA CROCE** lato ingresso via V. Veneto;

nonchè:

**d) all'interno dello stadio Mancini e negli spazi pubblici o di uso pubblico limitrofi allo stesso per un perimetro di 100 metri; si precisa che all'interno dello stadio Mancini e negli spazi pubblici o di uso pubblico limitrofi allo stesso per un perimetro di 100 metri è comunque vietato il possesso ovvero la detenzione di bottiglie di vetro e lattine a carico del pubblico e degli avventori;**

## **SI AVVERTE CHE**

la violazione della presente ordinanza potrà comportare a carico dei trasgressori, salvo più gravi e/o concorrenti e fattispecie civili, penali od amministrative nel rispetto dell'art.9 della L.689/1981, l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art.650 del C.P.

## **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia notificata, per il tramite del Comando Polizia Locale di questo comune, agli esercizi pubblici interessati; che la stessa sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fano per 15 giorni;
- che il Corpo di Polizia Locale di Fano verifichi il rispetto della presente ordinanza; di richiedere al Sig.Prefetto di Pesaro Urbino, per le medesime finalità, il coinvolgimento delle altre forze di Polizia in servizio d'istituto presso lo stadio;
- che la presente ordinanza sia comunicata alle seguenti pubbliche autorità:
  - Prefettura di Pesaro e Urbino;
  - Questura di Pesaro e Urbino;
  - Comando Carabinieri di Fano;
  - Comando Guardia di Finanza di Fano;
  - Dirigente del Commissariato P.S. di Fano;
  - Dirigente Comandante della Polizia Municipale di Fano.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta).

E' ammesso, altresì, ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica dello stesso (art. 29 D.Lgs 104/2010) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) egualmente decorrenti dalla data di notifica (DPR 24/11/1971 n° 1199).

## **IL SINDACO**

Massimo SERI

f.to digitale art.20 e segg. D.Lgs.n.82/2005